



CITTA' DI ANZIO

-----●-----
Provincia di Roma

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

N° 19 DEL 23/03/2015

**OGGETTO: ACQUISTO N° 3 GUIDE NORMATIVE
MAGGIOLI A MEZZO RDO SU MEPA CIG. Z3E138D3C0**

Il Dirigente **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

CHE con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 31 marzo 2015 (G.U. 301/2014);

CHE nella seduta straordinaria del 12 marzo 2015 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha espresso parere favorevole al differimento del termine al [31 maggio 2015](#) per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;

CHE l'art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che *“ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”*;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Tenuto conto che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il bilancio di previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti e impegni dell'esercizio 2015 durante l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

Che ciò è stato sancito nell' articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come è stato modificato dalle due norme sulla spending review del 2012 (cfr. art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito con L. 94/2012; art. 1, comma 149, L. 228/2012), ove viene così previsto: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”* – con l'art. 22, comma 8, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (pubblicato in G.U.R.I. n. 144 del 26 giugno 2014), sono state aggiunte anche le “autorità indipendenti”.

Che laddove la norma recita “acquisti di beni e servizi sotto soglia”, si riferisce anche agli acquisti che possono essere fatti in economia, secondo l'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, inclusi, quindi, gli affidamenti diretti.;

Che tale obbligo è stato pure ribadito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale Lombardia, nel parere n. 92 del 18.03.2013, ove è stato chiarito che *“il quesito qui avanzato ha una facile soluzione nella stessa littera iuris, poiché lo stesso art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006 Detto in altri termini, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici; quindi l'art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economial'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/2012 comportando le connesse responsabilità.”*.

Che l'inottemperanza all'obbligo di utilizzo del MEPA, comporta, secondo l'art. 1, comma 1, secondo periodo, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, *“..... i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.”*

Che a tal proposito, anche la Corte dei Conti della Sezione Regionale Lombarda, nel parere sopra citato, ha chiarito pure le ovvie conseguenze derivanti dall'inottemperanza del ricorso al MEPA: *“si evidenzia che il D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) prevede delle sanzioni e delle responsabilità testuali in conseguenza della violazione delle norme menzionate: ai sensi dell'art. 1 del ridetto Decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.”*.

Che l'art. 11, comma 10-bis, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede inoltre che il termine dilatorio c.d. “stand-still” (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, tra l'altro, “nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento”.

Che la procedura di acquisto al MEPA è scelta dal punto ordinante nel rispetto della normativa vigente di riferimento (in applicazione delle procedure di acquisto in economia con RDO nel caso di cottimo fiduciario e Ordine diretto o RDO con un unico fornitore nel caso di affidamento diretto con limite di € 40.000,00);

Che risulta possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto sul MEPA nell'ambito del settore Editoria;

Che ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 c. 11, d.lgs 163/2006 *“per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento da parte del responsabile del procedimento”*;

Che il punto ordinante e responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Economato Antonino Morvillo;

Individuato il prodotto di interesse per il punto ordinante, tenuto conto dell'esigenza preminente di un costante aggiornamento normativo al fine di un'azione amministrativa conforme alla vigente normativa, nella *“Guida Normativa Maggioli 2015”*;

Considerato che la procedura di gara prescelta è la RDO alla società Maggioli Spa tenuto conto dell'unicità del prodotto oggetto di interesse;

Vista la RDO n°771368;

Vista l'offerta economica formulata sul MEPA dalla Maggioli Spa, pari a € 930,00 IVA esclusa, per l'acquisto di n°3 Guide Normative 2015 + volume di aggiornamento;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, co. 5, DPR 297/2010 *“Il contratto è stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”*;

Che il documento di stipula è stato sottoscritto digitalmente entro la data di scadenza dell'offerta economica (prot. gen. n° 9128 del 13/03/2015);

Tenuto conto che i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 in particolare la sussistenza della regolarità contributiva sono già stati verificati da CONSIP al momento dell'iscrizione dell'operatore economico al MEPA;

Che la scadenza dell'obbligazione ai fini dell'imputazione della spesa è a 30 gg. dalla data della fattura;

Che è prevedibile l'emissione della fattura e la scadenza dell'adempimento pecuniario conseguente entro il mese di maggio 2015;

Acquisito il CIG:Z3E138D3C0

Visti:

- D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
- D.lgs. 118/2011;
- L. 136/2010;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante sostanziale del presente dispositivo

1) **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta procedura di RDO e conseguente offerta economica di acquisto di n°3 Guide Normative 2015 più volume di aggiornamento della ditta MAGGIOLI spa, e della stipula in forma digitale del contratto ai sensi dell'art. 328 co. 5 DPR 297/2010 avvenuto in data 13.03.2015;

2) IMPEGNARE la somma di euro 1.143,38 (euro 930,00 + IVA al 22% + spese di spedizione per euro 7,20 + IVA) sull'intervento 1.01.03.02 del bilancio autorizzatorio 2015 redatto ai sensi del D.Lgs.267/2000 (cap 148115 art.10 del P.E.G. provvisorio 2015), nel contesto dell'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio finanziario 2015;

3) DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato a 30 gg. dalla data fattura per la sola parte imponibile, ai sensi della vigente norma sulla scissione dei pagamenti, previa apposizione di visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la regolare esecuzione della fornitura;

4) DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.-

Il Dirigente

Franco Pusceddu / INFOCERT SPA